

Newsletter n. 5/2015

La nuova Certificazione Unica

Si porta a conoscenza che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 4790 del 15 gennaio 2015, ha approvato il modello per la Certificazione Unica (CU 2015) relativa all'anno 2014.

Tale provvedimento, si inserisce nel programma di riforma varato dal Governo con il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), che porterà, con riferimento ai redditi 2014, talune tipologie di contribuenti ad avvalersi del nuovo modello dichiarativo 730 precompilato.

Dal 15 aprile 2015, infatti in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730, che potrà essere accettato o modificato, in via telematica.

Per consentire all'Amministrazione Finanziaria di predisporre i modelli dichiarativi precompilati, è fatto obbligo ai sostituti d'imposta di predisporre ed inviare con modalità telematica, la nuova Certificazione Unica entro il 7 marzo di ciascun anno¹, sia con riferimento ai lavoratori dipendenti, che a quelli autonomi, oltre alle ben note certificazioni in modalità cartacea, da inviare entro il 28 febbraio di ciascun esercizio.

La Certificazione Unica ha lo scopo di attestare:

- a) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell'anno 2014 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- b) l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1 del TUIR;
- c) l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- d) l'ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d'appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni

¹ Per il 2015 la scadenza è posticipata al 9 marzo poiché il 7 ricade di sabato.

- contenute nell'art. 25 – ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore);
- e) l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva, ai sensi delle lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR;
 - f) le relative ritenute di acconto operate;
 - g) le detrazioni effettuate.

Si precisa, altresì, che nel corso di "Telefisco 2015", l'Agenzia delle Entrate, in riferimento alle modifiche della L. 190/2014, relative all'istituto del ravvedimento operoso, ha precisato che quest'ultimo non può essere utilizzato in caso di omessa o tardiva trasmissione delle certificazioni del sostituto d'imposta, adempimento che, deve avvenire entro il 7 marzo di ciascun anno (per il 2014: entro il 9 marzo 2015), al fine di consentire la predisposizione della "dichiarazione precompilata".

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 30 gennaio 2015

Dott. Antonino Fiorentino
antoninofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.